

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 127/1967 (PESO MASSIMO) - ANNO 2015

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, nel ribadire quanto già comunicato con il precedente rapporto, si forniscono le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti.

OSSERVAZIONE

Il quadro normativo nazionale in materia di Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) è rimasto il titolo VI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81(come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106).

In merito alla formazione dei lavoratori (articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008), si segnala l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano), a cui si rinvia.

Tale Accordo definisce le modalità e i contenuti della formazione generale e specifica dei lavoratori esposti al rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Si segnala, altresì, il D.M. 9 aprile 2008, che ha previsto le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, in sostituzione delle precedenti, di cui ne ricalcano la struttura e le finalità.

In queste tabelle sono state inserite anche le malattie muscolo-scheletriche, quali patologie causate da sollecitazioni biomeccaniche a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell'arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale.

Per tali patologie è previsto che la presunzione legale operi quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata.

Al riguardo, occorre evidenziare che la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi era stata già introdotta dal Titolo V e dall'Allegato VI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che faceva propria la Direttiva 90/269/CEE, mentre il DPR 24 luglio 1996, n. 459 ("Direttiva macchine"), recependo altre quattro Direttive Europee (39/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE), richiama esplicitamente le Norme Armonizzate UNI EN 1005 - 1:2003, UNI EN 1005 - 2:2004, UNI EN 1005 -3:2003, UNI EN 1005 - 4:2005, UNI EN 1005 - 5:2007. Tra queste, di particolare importanza la UNI EN 1005 - 2:2004, che pone condizioni vincolanti per la movimentazione manuale di macchinario (o di sue parti), indispensabili per ottenere il marchio CE.

Il Titolo VI e l'Allegato XXXIII del decreto legislativo n. 81/2006, come già rappresentato nell'ultimo rapporto, contengono disposizioni per la prevenzione delle "patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari", connesse alla movimentazione manuale dei carichi.

Specificatamente, l'articolo 168 richiama le norme tecniche, che costituiscono, ove applicabili, criteri di riferimento per la valutazione, la progettazione del posto di lavoro, il miglioramento e l'identificazione dei fattori individuali di rischio.

L'Allegato XXXIII chiarisce che le norme tecniche per la movimentazione manuale dei carichi, rispondenti alla definizione di cui all'articolo 2 del decreto di cui trattasi, sono le norme ISO di seguito riportate:

ISO 11228 - 1: Ergonomics — Manual handling — Lifting and carrying;

ISO 11228 - 2: Ergonomics — Manual handling — Pushing and pulling;

ISO 11228 - 3: Ergonomics — Manual handling — Handling of low loads at high frequency.

Nei casi in cui le norme tecniche non siano applicabili, come ad esempio per la movimentazione dei pazienti nelle Strutture sanitarie, si potrà fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida approvate secondo le procedure previste nel citato articolo 2.

Al riguardo, si fa presente che il 1° giugno 2012 è stato pubblicato il Technical Report ISO/TR 12296 “Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector”, che va assunto come specifico riferimento tecnico in tale materia.

Si evidenzia, altresì, che nell'ambito della movimentazione dei pazienti nelle Strutture sanitarie e di assistenza sono stati raggiunti miglioramenti significativi.

L'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel caso di specie, delle disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo n. 81/2008, è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, nonché dal personale ispettivo degli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 13 del decreto legislativo n. 81/2008).

I controlli da parte degli ispettori delle Aziende Sanitarie Locali vengono effettuati in tutti i settori lavorativi, secondo piani nazionali che coinvolgono i settori a maggior rischio: agricoltura, edilizia.

Al momento, non è possibile fornire i dati in ordine al numero degli accertamenti effettuati dagli ispettori delle Aziende Sanitarie Locali e delle violazioni riscontrate. Sarà cura di questo Ufficio inviarli non appena disponibili.

I controlli da parte degli ispettori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vengono effettuati in particolare nel settore edile.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, 2011-2014, il numero di violazioni in materia di movimentazione manuale dei carichi riscontrate dagli ispettori del lavoro in tale settore è pari a 1119, passando da 409 violazioni riscontrate nel 2011 a 128 violazioni nel 2014. Da tali dati si evince che delle aziende ispezionate solo l'1%, circa, non applica le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 81/2008.

Si fa presente, infine, che le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono rappresentare le loro istanze in seno alla Commissione Consultiva Permanente di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2008, a cui si rinvia.

Il presente rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
2. Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 per la formazione dei lavoratori;
3. D.M. 9 aprile 2008;
4. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.